



Comune di Oleggio Castello

Provincia Di Novara

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 34 del 10/04/2024

OGGETTO: MODIFICA AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025. SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: SOTTOSEZIONE 3.4 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno DIECI del mese di APRILE, alle ore OTTO e ZERO nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

Risultano presenti i seguenti Assessori:

		Presenti	Assenti
CAIRO Marco	Sindaco	X	
UBERTINI Gianluca	Vice Sindaco	X	
DEL PRATO Moreno Giovanni	Assessore	X	
Totale		3	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: GANERI Dott.ssa Angela

Il Presidente CAIRO Marco, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per avere constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione di cui all'oggetto.

OGGETTO: MODIFICA AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025. SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: SOTTOSEZIONE 3.4 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (d'ora in poi PIAO) è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 con l'obiettivo di *“assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”*;
- il quadro normativo è stato successivamente integrato e modificato dalle disposizioni di cui:
 - all'art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15, per quanto attiene le disposizioni di cui ai commi 5 e 6;
 - all'art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15, introduttivo del comma 6-bis;
 - all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, per quanto attiene le disposizioni di cui al comma 6-bis e introduttivo del comma 7-bis;
- a completare il quadro normativo sono stati pubblicati in data 30 giugno 2022:
 - il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione”*, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 sulla Gazzetta Ufficiale;
 - il Decreto interministeriale che definisce il contenuto e lo schema tipo del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, di cui all'art. 6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione;
- in conseguenza delle modifiche intervenute, il testo coordinato del citato articolo 6, che si compone di 10 commi, prevede che tutte le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti e comunque ulteriori semplificazioni per gli enti con meno di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottino il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, Piano con durata triennale e da aggiornare annualmente;
- secondo tale norma il PIAO, che ha durata triennale e viene aggiornato annualmente, definisce:
 - a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
 - b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
 - c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale

conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

n. 58 in data 29/08/2023, esecutiva a termini di legge, con cui è stato approvato il PIAO 2023/2025;

n. 6 in data 17/01/2024, esecutiva a termini di legge, con cui è stato approvato il regolamento per le procedure valutative per le progressioni verticali;

n.10 in data 17/01/2024, esecutiva a termini di legge, con cui è stato approvato il piano delle risorse ed obiettivi (P.R.O.) per l'anno 2024 – parte contabile;

n. 11 in data 24/01/2024, esecutiva a termini di legge, di conferma per l'anno 2024 della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza e aggiornamento del PIAO 2024/2026;

Viste le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche” emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 08/05/2018;

Rilevato che le suddette Linee di indirizzo prevedono che *“Il PTFP si sviluppa, come previsto dall’articolo 6 citato, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L’eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. Resta ferma la necessità del rispetto delle procedure e dei criteri previsti, nonché delle presenti linee di indirizzo”*;

Evidenziato che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”, per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all’individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l’organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non deve essere più espressa in termini numerici, ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima rappresentato dal limite imposto dall’art. 1, comma 557, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 come disposto dall’art. 1, comma 557- quater della L. n. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 90/2014;

- nell’ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;

- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio ed quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge;

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali;

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020;

Dato atto che il Comune di Oleggio Castello risulta essere un ente virtuoso in quanto il rapporto spese di personale/media entrate correnti al netto del FCDE, calcolato come indicato all'articolo 2 del D.M. 17/03/2020, è pari al 24,00% ed il valore soglia di cui all'articolo 4 dello stesso D.M. prevede per la fascia demografica cui appartiene l'Ente, un rapporto pari al 27,60% (valore della prima soglia) e un rapporto pari al 31,60% (valore della seconda soglia);

Accertato che il valore calmierato, ossia la percentuale massima annuale di incremento del personale in servizio, applicabile in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 di cui all'articolo 5 del D.M. 17/03/2020, con riferimento alla fascia demografica di appartenenza dell'Ente, risulta pari ad € 108.299,16 (incremento massimo consentito) ed un incremento di spesa in I Fascia di euro 53.889,48 per l'anno 2024;

Ritenuto, per quanto sopra, di modificare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025 per effetto di nuove e diverse valutazioni connesse con gli obiettivi dell'Amministrazione e con l'evoluzione dinamica della consistenza del personale, che rende necessaria la revisione della programmazione triennale approvata con la deliberazione di G.C. n. 58/2023;

Valutate le suddette proposte dei Responsabili di Area riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Ritenuto, pertanto, di modificare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025 comedi seguito riportato, dando atto che, per quanto non modificato, resta valido quanto previsto già nella citata deliberazione n. 58 del 29/08/2023, come segue:

Modifica al Piano del fabbisogno di personale anno 2024 per quanto concerne l'attivazione dell'istituto delle progressioni dall'area di istruttori all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, ai sensi dell'art13, comma 6,7 e 8 del CCNL 2019-2021, dell'Area Tecnica e dell'Area Servizi Demografici;

Dato atto che:

- il valore della spesa di personale sul Bilancio triennale 2024/2026 di euro 355.700,00;
- il valore soglia ex art. 33 del D.L. n. 34/2019 è pari ad € 469.296,36;
- la previsione di spesa di personale nel bilancio di previsione esercizi 2024/2026 rispetta l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D. L. n. 90/2014: € 387.677,00 valore medio di riferimento del triennio 2011/2013;

Preso atto che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale di cui al presente provvedimento è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2024/2026, compatibilmente con i limiti in materia disposti dalla normativa vigente;

Visti:

- l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;
- l'art. 33 comma 2 del D. L. n. 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019, secondo cui *“i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione”*;

Acquisito il parere del Revisore sulla modifica al Piano Triennale del Fabbisogni di Personale 2024/2026;

Considerato di dare informazione ai soggetti sindacali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e art 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa che si danno qui per integralmente riportati, la modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025: SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: Sottosezione di programmazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025 già approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 29/08/2023;

2. DI DARE ATTO che la programmazione 2024/2026 risulta pertanto integrata come da allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, così come segue:

- Attivazione dell'istituto delle progressioni dall'area di istruttori all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, ai sensi dell'art13, comma 6,7 e 8 del CCNL 2019-2021, per l'Area Tecnica e Tecnica Manutentiva e per l'Area dei Servizi Demografici;

3. DI DARE ATTO che le progressioni verranno effettuate secondo le procedure previste dal regolamento approvato con delibera G.C.n. 6 in data 17/01/2024 e che, per quanto non

modificato con il presente atto, rimane confermata la programmazione, non ancora portata a termine, prevista nella precedente deliberazione;

4. DI DARE ATTO che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2024/2026;

5. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Amministrativa – Finanziaria di provvedere alla trasmissione della presente modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e della pubblicazione in amministrazione trasparente.

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di attivare tempestivamente le procedure finalizzate alle progressioni, con successiva e separata votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to CAIRO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GANERI Dott.ssa Angela

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE - COPERTURA FINANZIARIA - COMPATIBILITA' MONETARIA

- Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Si esprime parere favorevole di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l. 78/2009 convertito L. 102/2009).

Oleggio Castello, li 10/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to BRUNONI Rag. Chiara

Per il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii..

Oleggio Castello li, 10/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GANERI Dott.ssa Angela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

16/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
GANERI Dott.ssa Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 16/04/2024

Oleggio Castello li, 16/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GANERI Dott.ssa Angela

ESECUTIVITA'

decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GANERI Dott.ssa Angela